



**CONSULENTI**<sup>®</sup>  
ASSOCIATI

# Comune di Poviglio (RE)

Classificazione acustica del territorio comunale

(L. n. 447, 26 ottobre 1995; LR. n. 15, 9 maggio 2001)

Norme Tecniche di Attuazione



*dicembre 2009*

**ats** – CONSULENTI ASSOCIATI s.r.l.

cap. soc. € 12.982,00 int. vers.  
via j.f. kennedy, 17  
42124 reggio nell'emilia  
tel. 0522.701079 - 0522.300824  
fax 0522.379946  
c.f. e p.iva reg. impr. RE 01645400357





**ats** – CONSULENTI ASSOCIATI s.r.l.

cap. soc. € 12.982,00 int. vers.  
via j.f. kennedy, 17  
42100 reggio nell'emilia  
tel. 0522.701079 - 0522.300824  
fax 0522.379946 - 0522.302624  
c.f. e p.iva reg. impr. RE 01645400357

#### Gruppo di lavoro

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Dott. <i>Maurizio Anceschi</i> | responsabile   |
| Dott.ssa <i>Silvia Fradici</i> | cartografia  |
| Arch. <i>Lorena Franzini</i>   | coordinamento  |
| Dott. <i>Giancarlo Iori</i>    | cartografia  |
| Dott. <i>Giuliano Iorio</i>    | tecnico competente in acustica ambientale (L. 26/10/1995 n. 447) |



## Sommario

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| <i>Capo I</i>   | <i>Classificazione acustica del territorio comunale</i>                                       | <i>1</i>  |
| Art. 1.         | Riferimenti normativi   | 1         |
| Art. 2.         | Definizioni   | 1         |
| Art. 3.         | Classi acustiche  | 6         |
| Art. 4.         | Limiti acustici   | 7         |
| Art. 5.         | Prescrizioni per le sorgenti sonore   | 7         |
| Art. 6.         | Zone confinanti a diversa classe acustica   | 8         |
| Art. 7.         | Zone con livelli acustici superiori ai limiti   | 8         |
| <i>Capo II</i>  | <i>Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie</i> | <i>9</i>  |
| Art. 8.         | Prescrizioni da osservare in sede di formazione di PUA  | 9         |
| Art. 9.         | Documentazione da allegare in sede di presentazione di PUA                                    | 9         |
| Art. 10.        | Prescrizioni da osservare nell'attuazione di interventi urbanistici diretti                   | 10        |
| <i>Capo III</i> | <i>Adempimenti nelle zone di potenziale conflitto</i>   | <i>11</i> |
| Art. 11.        | Zone di potenziale conflitto  | 11        |
| <i>Capo IV</i>  | <i>Adempimenti nelle zone soggette a Piano di Risanamento Acustico (PdRA)</i>                 | <i>12</i> |
| Art. 12.        | Piano di Risanamento Acustico - Formazione e contenuti  | 12        |
| Art. 13.        | Aree soggette a Piano di Risanamento  | 12        |
| <i>Capo V</i>   | <i>Adempimenti per le imprese</i>   | <i>13</i> |
| Art. 14.        | Piano di risanamento delle imprese  | 13        |
| <i>Capo VI</i>  | <i>Indirizzi di gestione della classificazione acustica</i>                                   | <i>14</i> |
| Art. 15.        | Approvazione della classificazione acustica   | 14        |
| Art. 16.        | Coordinamento con altri strumenti urbanistici   | 14        |
| Art. 17.        | Attività e manifestazioni rumorose temporanee   | 14        |
| Art. 18.        | Strumenti di verifica   | 14        |
| Art. 19.        | Rete di controllo e periodicità dei controlli pubblici  | 14        |
| Art. 20.        | Norme di salvaguardia   | 15        |
| Art. 21.        | Provvedimenti amministrativi e sanzioni   | 15        |



**Premessa**

Il rumore si configura non solo come fattore disturbante la quiete e l'integrità ambientale ma sempre più come un potenziale agente inquinante avente effetti nocivi sulla salute e sul benessere dei cittadini.

Obiettivo del Comune è contrastare ogni forma di inquinamento acustico ed operare costantemente al fine di migliorare la qualità dell'ambiente esterno e di vita dei cittadini.

La classificazione in zone relativamente omogenee per tipologia, quantità e qualità delle attività antropiche presenti sul territorio individua i livelli di rumorosità ritenuti accettabili ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 e del DPCM 14 novembre 1997 per ciascun ambito urbano e considerati compatibili con le attività antropiche presenti o di nuovo impianto.

Il confronto tra lo stato di fatto della città esistente o del suo assetto futuro (conseguente all'attuazione delle previsioni del PSC o del Piano urbano del traffico) e la classificazione acustica possono verificare l'esistenza di una compatibilità tra zona, tipologia e densità di usi oppure riscontrare livelli di rumore superiori a quelli considerati ottimali per la tutela dall'inquinamento acustico della salute pubblica e dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 447/95 spetta al Comune operare per il coordinamento degli strumenti urbanistici vigenti con le determinazioni assunte nella classificazione acustica.

Le presenti norme provvedono a dettare le prescrizioni, i requisiti e gli adempimenti necessari per mantenere le compatibilità tra la classificazione acustica e le destinazioni d'uso esistenti o previste nella fase di attuazione e gestione della programmazione e della pianificazione territoriale vigente.

Qualora si verificano elementi di incompatibilità tra zonizzazione acustica e livelli di rumore presente, il Comune deve assumere i provvedimenti necessari alla mitigazione dell'inquinamento acustico esistente o atteso.

Tali azioni possono essere di natura amministrativa, tecnica, gestionale e costruttiva, ad esempio:

- Piani di Risanamento Acustico (PdRA) di cui all'art. 7 della L. n. 447/95;
- Piani di trasporto urbano, Piani urbano del traffico e pianificazione e gestione del traffico in relazione alla pianificazione urbanistica;
- pianificazione urbanistica con la possibilità di rilocalizzazione o decentramento di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili;
- Regolamenti comunali (RUE, Igiene, ecc.).

Inoltre possono essere adottati interventi di riduzione del rumore attivi o passivi nei luoghi di immissione e/o lungo la via di propagazione dalla sorgente al recettore e/o sul recettore stesso.

Occorre precisare che lo strumento di intervento indicato dalla L. 447/95 è sempre e unicamente il Piano di Risanamento Acustico (PdRA) che detta una serie di azioni specifiche necessarie alla mitigazione dell'inquinamento acustico riferite a singoli ambiti urbani puntualmente definiti e localizzati.

Può accadere che tali interventi rientrino solo in parte nel dominio giuridico amministrativo disciplinato attraverso la classificazione acustica del territorio comunale. Il PdRA è dunque condizione necessaria ma non sufficiente a promuovere azioni complesse per la mitigazione dell'inquinamento acustico. Risulta pertanto necessario che tali azioni vengano correttamente recepite negli idonei strumenti di pianificazione e programmazione comunale secondo i contenuti e le procedure di formazione proprie di quegli strumenti.





## Capo I Classificazione acustica del territorio comunale

### Art. 1. Riferimenti normativi

La presente classificazione acustica assume quali principali riferimenti normativi:

- Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- DGR n. 2053 del 09.10.2001 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della LR 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico";
- DGR n. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
- DPR n. 142 del 30.03.2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;
- DGP n. 53 del 26.04.2004 “Variante Generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive”;
- DGR n. 45 del 21.01.2002 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- LR n. 31 del 25.11.2002 “Disciplina generale dell'edilizia”;
- LR n. 3 del 21.04.1999 “Riforma del sistema regionale e locale”;
- DM del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- DPCM del 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica”;
- DPCM del 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- DPCM del 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- DM del 11.12.1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- L. n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- DGR 477/95 “Adozione della direttiva in materia di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente. Art. 13, comma 6, legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- D. Lgs n. 285 del 30.05.1992 "Nuovo codice della strada";
- DPCM del 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- LR n. 17 del 18.07.1991 “Disciplina delle attività estrattive”;
- L. n. 349 del 08.07.1986 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”.

### Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente Classificazione acustica vengono assunte, in conformità al DPCM 01.03.1991 e DPCM 14.11.1997, alla L. 447/95, alla LR 15/2001 e alla Delibera di GR 2053 del 09.10.2001, per favorire la loro appropriata applicazione, le seguenti definizioni:

#### **Inquinamento acustico**

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

**Ambiente abitativo**

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; vengono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. n. 277 del 15.08.1991, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

**Sorgente sonora**

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

**Sorgente specifica**

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

Tali sorgenti di rumore sono riconducibili essenzialmente a due tipologie:

sorgenti sonore fisse:

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
- i parcheggi;
- le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

sorgenti sonore mobili:

- tutte le sorgenti sonore non comprese tra quelle fisse.

**Valori limite di emissione**

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora specifica, misurato in prossimità della sorgente stessa.

La Tabella 2 riporta i valori limite di emissione in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere previsti dal DPCM 14.11.1997.

**Valori limite di immissione**

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Sono distinti in:

- valori limite assoluti;
- valori limite differenziali.

La Tabella 3 riporta i valori limite assoluti di immissione in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere previsti dal DPCM 14.11.1997.

**Valori limite assoluti**

Livello di rumore ambientale,  $L_a$ , che non può essere superato, in funzione del periodo del giorno (in genere diverso nelle ore diurne rispetto alle notturne) e delle caratteristiche dei luoghi così come definiti dalla legge e dalla zonizzazione acustica comunale.

**Valori limite differenziali di immissione**

Valore massimo che può assumere il livello differenziale del rumore. I valori limite corrispondono a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Non si applicano alle aree esclusivamente industriali.

Gli ulteriori casi di non applicabilità di tali valori limite sono indicati nell'art. 4 del DPCM 14.11.1997.

**Livello differenziale di rumore**

Differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello di rumore residuo, ovvero =  $L_a - L_r$ .

**Valori di attenzione**

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione come indicati nell'art 6 del DPCM 14.11.1997 sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori riportati nella Tabella 3 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori della Tabella 3.

Il loro superamento comporta l'obbligo per il Comune di dotarsi di un Piano di risanamento acustico, come previsto dall'art. 7 della L. 447/95 e dall'art. 5 della LR 15/2001.

**Valori di qualità**

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

La Tabella 4 riporta i valori di qualità in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere previsti dal DPCM 14.11.1997.

**Livello di pressione sonora -  $L_p$** 

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ dB}$$

dove:

$p$  è il valore efficace della pressione sonora (misurata in pascal, Pa),

$p_0$  è la pressione sonora di riferimento, assunta uguale a 20 mPa in condizioni standard.

**Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" -  $L_{Aeq}$** 

È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eq(A),T} = 10 \log [1/T \int_0^T p_A^2(t)/p_0^2 dt] \text{ dB(A)}$$

Dove:

$p_A(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderato secondo la curva "A" di cui alle norme I.E.C. n. 651;

$p_0$  è la pressione sonora di riferimento assunta uguale a 20 mPa in condizioni standard;

$T$  è l'intervallo di tempo di integrazione;

$L_{Aeq,T}$  esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

In riferimento all'intervallo di tempo considerato si possono ad esempio distinguere:

$L_{Aeq,d}$  = esteso all'intero tempo di riferimento diurno (ore 6 - 22),

$L_{Aeq,n}$  = esteso all'intero tempo di riferimento notturno (ore 22 - 6),

$L_{Aeq,H}$  = esteso ad un tempo di misura di 3.600 secondi.

**Livello di rumore ambientale -  $L_a$** 

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme

del rumore residuo (come definito al seguente paragrafo) e da quello prodotto dalle sorgenti specifiche disturbanti.

#### **Livello di rumore residuo - L<sub>r</sub>**

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le sorgenti specifiche disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. Il rumore del traffico è normalmente considerato una componente del rumore residuo.

#### **Livello di rumore corretto (ambientale o residuo)**

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" del rumore (ambientale o residuo) determinato in un prefissato intervallo di tempo, corretto per tener conto delle eventuali componenti impulsive e/o tonali e/o a bassa frequenza del rumore disturbante, o della presenza di rumore a tempo parziale.

#### **Livello di pressione sonora equivalente per rilievi discontinui – L<sub>Aeq,TR</sub>**

Nel corso di misure non continue dell'inquinamento acustico si fa riferimento per il calcolo del livello continuo equivalente alla seguente relazione:

$$L_{Aeq, TR} = 10 \log [1/T_R \sum_{i=1}^n t_i 10^{0,1L_{Aeq,i}}]$$

dove:

$t_i$  = tempo di misura i-esimo,

$n$  = numero di periodi di misura,

$L_i = L_{Aeq}$  nel  $t$ -esimo tempo e nell' $n$ -esimo periodo inteso come livello di rumore (ambientale o residuo) corretto,

$$T = \sum_{i=1}^n t_i$$

#### **Livello percentile di rumore (Livello statistico)**

Livello sonoro in dB(A) superato per una certa percentuale di tempo di misura.

#### **Rumore con componenti impulsive**

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

#### **Rumore con componenti tonali**

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

#### **Sito di misura delle immissioni**

Corrisponde all'insediamento disturbato o, in mancanza di questo, al confine della zona acustica che subisce l'immissione sonora, in quanto appartenente ad una classe acustica più tutelata.

**Ricettore**

Si intende qualsiasi essere vivente, ecosistema, bene materiale, monumento, ambiente abitativo o, più genericamente, ambiente esterno sede di attività umane compreso nel raggio di azione di una o più sorgenti rumorose.

**Tempo di riferimento - Tr**

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nelle 24 ore: si individuano il periodo diurno e quello notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h. 6.00 e le h. 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h. 22.00 e le h. 6.00.

**Tempo di osservazione -To**

È un periodo di tempo compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

**Tempo di misura -Tm**

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale viene effettuata la misura di rumore.

**Classificazione acustica**

È la suddivisione del territorio in Unità Territoriali Omogenee (UTO), ottenuta facendo riferimento alle caratteristiche urbanistiche e funzionali e ad idonei parametri socio-economici, alle quali sono assegnati livelli massimi ammissibili di rumore ambientale e livelli differenziali massimi tra rumore ambientale e rumore residuo.

La classificazione acustica si distingue in stato di fatto del territorio e stato di progetto.

**Unità Territoriali Omogenee (UTO)**

Porzioni di territorio omogenee per quanto riguarda la classe acustica di riferimento. L'individuazione delle UTO per lo stato di fatto è basata su criteri di omogeneità quali:

- usi reali del suolo;
- tipologia edilizia;
- infrastrutture di trasporto.

L'individuazione delle UTO per lo stato di progetto è basata sulle tipologie degli interventi urbanistici previsti dalla pianificazione comunale.

**Stato di fatto**

Assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso. Si intendono come tali anche le parti di territorio dove le previsioni dello strumento urbanistico si intendono attuate.

**Stato di progetto**

Parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra l'uso reale del suolo e l'assetto previsto dagli strumenti urbanistici comunali non ancora attuati al momento della classificazione acustica.

### **Art. 3. Classi acustiche**

La Classificazione acustica di Poviglio, operata nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 01.03.1991, è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi territoriali individuate dallo stesso decreto e riportate nella Tabella 1.

**Tabella 1 Descrizione delle classi territoriali come in Tabella A del DPCM 14.11.1997**

|  |
|--|
| <b>Classe I - Aree particolarmente protette</b>  |
| Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  |
| <b>Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</b>  |
| Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.   |
| <b>Classe III - Aree di tipo misto</b>   |
| Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.             |
| <b>Classe IV - Aree di intensa attività umana</b>  |
| Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. |
| <b>Classe V - Aree prevalentemente industriali</b>   |
| Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.   |
| <b>Classe VI - Aree esclusivamente industriali</b>   |
| Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.   |

## Art. 4. Limiti acustici

In applicazione del DPCM 01.03.1991 e del DPCM 14.11.1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6.00 - 22.00) e notturno (ore 22.00 - 6.00).

Tabella 2 Valori limite di emissione (rif. Tabella B del DPCM 14.11.1997)

| Classe acustica | Destinazione d'uso                | Valori di qualità $L_{Aeq}$ (in dB(A)) |                          |
|-----------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
|                 |                                   | diurno<br>(ore 6 - 22)                 | notturno<br>(ore 22 - 6) |
| I               | Aree particolarmente protette     | 45                                     | 35                       |
| II              | Aree prevalentemente residenziali | 50                                     | 40                       |
| III             | Aree di tipo misto                | 55                                     | 45                       |
| IV              | Aree di intensa attività umana    | 60                                     | 50                       |
| V               | Aree prevalentemente industriali  | 65                                     | 55                       |
| VI              | Aree esclusivamente industriali   | 65                                     | 65                       |

Tabella 3 Valori limite assoluti di immissione (rif. Tabella C del DPCM 14.11.1997)

| Classe acustica | Destinazione d'uso                | Limite assoluto di immissione $L_{Aeq}$ (in dB(A)) |                          |
|-----------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
|                 |                                   | diurno<br>(ore 6 - 22)                             | notturno<br>(ore 22 - 6) |
| I               | Aree particolarmente protette     | 50   | 40                       |
| II              | Aree prevalentemente residenziali | 55   | 45                       |
| III             | Aree di tipo misto                | 60   | 50                       |
| IV              | Aree di intensa attività umana    | 65   | 55                       |
| V               | Aree prevalentemente industriali  | 70   | 60                       |
| VI              | Aree esclusivamente industriali   | 70   | 70                       |

Tabella 4 Valori di qualità (rif. Tabella D del DPCM 14.11.1997)

| Classe acustica | Destinazione d'uso                | Valori di qualità $L_{Aeq}$ (in dB(A)) |                          |
|-----------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
|                 |                                   | diurno<br>(ore 6 - 22)                 | notturno<br>(ore 22 - 6) |
| I               | Aree particolarmente protette     | 47                                     | 37                       |
| II              | Aree prevalentemente residenziali | 52                                     | 42                       |
| III             | Aree di tipo misto                | 57                                     | 47                       |
| IV              | Aree di intensa attività umana    | 62                                     | 52                       |
| V               | Aree prevalentemente industriali  | 67                                     | 57                       |
| VI              | Aree esclusivamente industriali   | 70                                     | 70                       |

## Art. 5. Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare contemporaneamente le seguenti limitazioni (per le definizioni si rimanda all'Art. 2):

- limite massimo di livello sonoro equivalente ( $L_{eq}$ ) proprio della zona di appartenenza (emissione);
- limite massimo di livello sonoro equivalente ( $L_{eq}$ ) proprio delle zone limitrofe (immissione), misurato in prossimità dei ricettori (ambienti abitativi, e/o spazi utilizzati da persone o comunità) ai sensi del DM 16.03.1998;
- criterio differenziale (immissione) che prevede il rispetto di una differenza massima pari a 5 dBA di giorno e a 3 dBA di notte, tra il livello sonoro equivalente del rumore ambientale (a sorgente attiva) e quello del rumore residuo (a sorgente spenta). Questo criterio differenziale si applica in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle "aree esclusivamente industriali", ed è misurato all'interno degli ambienti abitativi.

## ***Art. 6. Zone confinanti a diversa classe acustica***

In armonia con il disposto dell'art. 2, c. 4 della LR 15/2001, si assume come criterio basilare ai fini della classificazione acustica che all'interno del territorio urbanizzato UTO contigue non possano avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal DM 16.03.1998.

In relazione alla classificazione acustica si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

### **a) confini compatibili**

Confini tra zone con classi acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rende necessario un Piano di Risanamento Acustico (PdRA) e si applicano gli adempimenti di cui al Capo II.

### **b) confini di potenziale conflitto/incompatibilità**

Confini tra zone con classi acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico.

Per tali ambiti non si rende necessario, al momento, un PdRA.

In tali zone si applicano gli adempimenti di cui al successivo Capo III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un PdRA.

### **c) confini di reale conflitto/incompatibilità**

Confini tra zone dove le misure evidenziano un mancato rispetto dei rispettivi limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico, di cui al successivo Capo IV, individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti.

## ***Art. 7. Zone con livelli acustici superiori ai limiti***

Si intendono le zone in cui le misure evidenziano un non rispetto dei valori di zona di cui all'art. 2, comma 1 lettera g della L. 447/95 (valori di attenzione).

In questo caso si rende necessario adottare il PdRA di cui al successivo Capo IV.



## Capo II Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Ai fini dell'applicazione dei successivi artt. 8-10 ed ai sensi dell'art. 31 della LR 20/2000, si intendono "Piani Urbanistici Attuativi" (PUA) gli strumenti urbanistici di dettaglio atti a dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti. I PUA possono assumere il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi: piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, piani di recupero, programmi integrati di intervento, programmi di recupero urbano; sono "interventi urbanistici diretti" i permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie o altro atto di assenso comunque denominato.

Ai fini del mantenimento della situazione di compatibilità dell'inquinamento acustico esistente, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie ammesse dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi sono sottoposte alle norme di seguito esposte.

### *Art. 8. Prescrizioni da osservare in sede di formazione di PUA*

L'intervento urbanistico preventivo persegue i fini della realizzazione di una corretta zonizzazione acustica e del miglioramento di una situazione critica esistente.

Attraverso soluzioni distributive dei volumi e delle funzioni possono essere messe in atto e diversamente graduate, numerose azioni di protezione, variamente combinate tra di loro.

Viene chiesto, pertanto, che tra gli obiettivi progettuali di tale tipo di intervento ve ne siano alcuni a valenza acustica volti a ricercare :

- un'integrazione con l'intorno esistente o futuro relativamente agli aspetti acustici (zone e presenze limitrofe, viabilità, ecc.);
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando se possibile, anche all'interno dell'area oggetto dell'intervento, micro-ambiti acusticamente differenziati.

In sede, quindi, di presentazione dello strumento urbanistico attuativo, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili all'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti di diversa classe.

### *Art. 9. Documentazione da allegare in sede di presentazione di PUA*

Agli strumenti urbanistici preventivi dovrà essere allegata una "Relazione di impatto Acustico", redatta da un tecnico competente in acustica (ex DPCM 31.03.1998), che dovrà essere costituita da:

- valutazione del clima acustico come definito all'Art. 10;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
- valutazione delle attività e tipologie d'uso insediabili, ai fini di garantire la compatibilità acustica del comparto rispetto alle aree limitrofe;
- eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto dell'intervento a seconda delle destinazioni d'uso, finalizzata a migliorare la compatibilità acustica all'interno del comparto e con il contesto;
- indicazione per ciascuna zona dei seguenti parametri (calcolati considerando la massima capacità insediativa, utile ai fini della eventuale riclassificazione acustica):
  - a) densità di popolazione (n. abitanti / sup. della zona in ha)
  - b) densità esercizi commerciali (sup. commerciale / sup. della zona)
  - c) densità industriale-artigianale (sup. industriale-artigianale / sup. della zona).

## ***Art. 10. Prescrizioni da osservare nell'attuazione di interventi urbanistici diretti***

### **I - Interventi soggetti alla presentazione della "Documentazione di previsione di impatto acustico"**

Alla domanda di permesso di costruire, autorizzazione edilizia o altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la documentazione di previsione di impatto acustico (redatta come tecnicamente definito dalla DGR 673/04) per gli interventi relativi alle seguenti opere o attività:

- a) opere sottoposte a VIA;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati, pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- f) attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente di cui alla Delibera Regionale 477/95 se prevedono l'installazione di impianti rumorosi;
- g) attività zootecniche: allevamenti, stalle, stalle di sosta, recinti (con capi superiori a 100) con distanza inferiore a 100 m da altre abitazioni misurata tra sorgente e recettore;
- h) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), secondo la classificazione data dal Codice della strada (D.Lgs 285/1982 e smi);
- i) parcheggi con superficie superiore a 2.500 mq, aree di stoccaggio e magazzini di transito, che movimentano mezzi pesanti superiori ai 50 al giorno;
- j) cave.

Per le modifiche/conversioni su opere o attività esistenti, di cui alle lettere precedenti, l'assoggettamento a documentazione di impatto acustico viene stabilito in fase istruttoria.

Tale documentazione ha valore anche ai fini della eventuale classificazione come azienda insalubre ai sensi del TULS del 1934.

L'assenza della documentazione prevista dal presente articolo è causa di improcedibilità della domanda.

Prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata prevista la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico, qualora richiesto dall'organo competente (ARPA/AUSL) dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale una relazione redatta da un tecnico competente in acustica che certifichi il rispetto dei livelli previsti nella stessa.

### **II - Interventi urbanistici diretti soggetti alla presentazione della "Valutazione del clima acustico"**

E' fatto comunque obbligo di produrre una valutazione del clima acustico (redatta come tecnicamente definito dalla DGR 673/04) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali (di consistenza/cubatura da definire a cura del Comune) prossimi alle opere di cui al punto precedente dell'art. 10.

La VPCA deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della VPCA, qualora richiesta, è causa di improcedibilità della domanda.

## Capo III Adempimenti nelle zone di potenziale conflitto

### *Art. 11. Zone di potenziale conflitto*

Sono zone di potenziale conflitto le aree di cui all'art. 6 lett. b.

In tali zone si applicano gli adempimenti di cui al Capo II, inoltre le attività soggette a documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'Art. 10 che si insediano in una zona di potenziale conflitto, dovranno presentare in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia una relazione redatta da un tecnico competente, corredata dalla documentazione di collaudo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali del rispetto dei limiti propri e delle zone circostanti come dichiarati nella documentazione di impatto acustico.

## **Capo IV Adempimenti nelle zone soggette a Piano di Risanamento Acustico (PdRA)**

### ***Art. 12. Piano di Risanamento Acustico - Formazione e contenuti***

Nei casi di contiguità tra classi acustiche incompatibili o nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g della L. 447/95 il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico.

Il PdRA deve risultare coordinato con i piani previsti dalla vigente legislazione ambientale, urbanistica e trasportistica, ed andranno di conseguenza predisposte le eventuali necessarie varianti a tali piani.

Il PdRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto pubbliche essenziali.

Il PdRA deve contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a della L. 447/95;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari di competenza comunale e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

### ***Art. 13. Aree soggette a Piano di Risanamento***

Al fine dell'attuazione, il PdRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole zone risultate incompatibili nella classificazione acustica.

## Capo V Adempimenti per le imprese

### *Art. 14. Piano di risanamento delle imprese*

Le modalità per il risanamento acustico delle imprese sono disciplinate dall'art 9 della LR 15/2001.

Il Piano di risanamento dovrà comunque contenere:

- a) l'indicazione della tipologia di attività e del relativo codice ISTAT per la classificazione delle attività produttive;
- b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti secondo quanto previsto dalla presente classificazione acustica, allegando una o più planimetrie orientate e in scala opportuna (max 1:2.000);
- c) l'indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, e del perimetro della proprietà e/o dell'attività, utilizzando una o più planimetrie orientate e in scala opportuna (max 1:200);
- d) l'elenco dei cicli tecnologici, degli impianti e/o delle apparecchiature che danno luogo a immissione di rumore nell'ambiente esterno; avendo inoltre cura di fornirne una dettagliata descrizione e precisando:
  - se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo,
  - le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno, specificandone la durata (nel caso di rumori a tempo parziale specificare sia quella media che quella totale, diurna e notturna), la continuità o discontinuità, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti sonore,
  - quale caratteristica composizione di esercizio corrisponde al massimo livello di rumore;
- e) i rilievi fonometrici effettuati, con l'indicazione dei relativi valori, posizioni (in planimetria di scala adeguata), periodo e durata;
- f) l'illustrazione delle scelte e delle modalità tecniche di adeguamento previste dal piano aziendale, con ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche (costi compresi) e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse atte a conseguire la conformità con i limiti di zona;
- g) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del piano e le motivazioni relative.

## **Capo VI Indirizzi di gestione della classificazione acustica**

### ***Art. 15. Approvazione della classificazione acustica***

La classificazione acustica del territorio comunale è adottata dal Consiglio Comunale e depositata per la durata di n. 60 (sessanta) giorni, durante i quali è acquisito il parere di ARPA ER.

Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni.

Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia.

La procedura di approvazione della classificazione acustica è disciplinata dall'art. 3 della LR 15/2001.

### ***Art. 16. Coordinamento con altri strumenti urbanistici***

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e programmazione del territorio.

Ad ogni variante generale o parziale al PSC è quindi allegata, al fine dei pareri ARPA/USL, una documentazione atta a dimostrare la compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche con la classificazione acustica adottata.

All'approvazione delle varianti di PSC o dei piani urbanistici preventivi, contenenti una proposta di modifica della classificazione acustica, deve conseguire l'approvazione della variante a tale classificazione.

### ***Art. 17. Attività e manifestazioni rumorose temporanee***

Per le aree adibite ad eventi e manifestazioni a carattere temporaneo si fa riferimento al "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" approvato dal Comune di Poviglio contestualmente alla presente classificazione acustica.

Le attività estrattive sono considerate attività a carattere temporaneo e ad esse è assegnata la classe V "temporanea".

Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della LR 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di PIAE (Delib. CP n. 53 del 26 aprile 2004) può esservi comunque attività temporanea autorizzata legata alla stessa cava, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

A precedere e seguire il periodo indicato nell'atto autorizzativo fa fede la presente classificazione acustica.

### ***Art. 18. Strumenti di verifica***

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

Essa sarà oggetto di periodica verifica dei dati insediativi e dei livelli di rumore delle singole zone.

Tali verifiche saranno eseguite dall'Amministrazione Comunale ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative e in sede di elaborazione di nuovi strumenti di pianificazione e programmazione.

### ***Art. 19. Rete di controllo e periodicità dei controlli pubblici***

Con atto successivo l'Amministrazione Comunale, in accordo con gli enti di controllo, provvederà a definire una rete di monitoraggio dei livelli acustici per il territorio comunale ed a pianificare la periodicità e tipologia delle misurazioni in ordine alle priorità emerse dalla presente classificazione acustica e sue successive revisioni.

## ***Art. 20. Norme di salvaguardia***

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PdRA sono considerati compatibili con la classificazione acustica solo quegli usi e quelle attività non in contrasto con le classi acustiche del territorio di cui all'art. 3.

## ***Art. 21. Provvedimenti amministrativi e sanzioni***

Nei casi previsti all'art. 10, qualora vi sia messa in esercizio senza presentazione della DIA, il Sindaco provvede mediante ordinanza (assunta ai sensi dell'art. 9 della L. n. 447/95) a richiedere l'ottemperanza.

Ove vi sia anche violazione dei limiti massimi della classe acustica di appartenenza e/o delle zone limitrofe e/o del criterio differenziale, la DIA deve indicare i termini di tempo entro i quali verranno realizzate le mitigazioni ritenute valide per l'eliminazione o la riduzione entro i limiti della fonte rumorosa.

In caso di mancato rispetto dei termini o di ripetuta violazione degli stessi, il Sindaco può provvedere mediante sospensione provvisoria, o a tempo determinato, della attività o dell'impianto responsabile del superamento.

In caso di messa in esercizio senza trasmissione del collaudo, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nella DIA.

Chiunque non ottempera alle norme di cui al Capo II, III, IV e V è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 10.329 Euro come previsto all'art. 10, c. 3 della L. 447/95 (conversione in Euro delle somme pari a L. 500.000 e L. 20.000.000 previste dalla legge).